

Nuova Sabatini centellinata

Niente agevolazioni per imprese agricole in difficoltà

DI CINZIA DE STEFANIS

La nuova Sabatini non apre alle «imprese agricole in difficoltà». Ai fini della concessione delle agevolazioni per l'acquisto di macchinari, le imprese agricole non si devono trovare in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come individuata, per il settore agricolo, forestale e zone rurali, dell'articolo 2 (punto 14) del regolamento (Ue) 702/2014 e per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dell'articolo 3 (punto 5) del regolamento (Ue) 1388/2014. Queste le novità contenute nella circolare 8 ottobre 2015, n. 74940 della direzione generale per gli incentivi del ministero dello Sviluppo economico rubricata «Integrazioni e chiarimenti alla circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 relativa a termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese». L'adeguamento è frutto dell'applicazione del regolamento (Ue) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 per i settori agricolo, forestale

Le novità per le imprese agricole

<i>Imprese agricole in difficoltà</i>	Ai fini della concessione delle agevolazioni della nuova Sabatini, le imprese agricole non si devono trovare in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come individuata, per il settore agricolo, forestale e zone rurali, dell'articolo 2 (punto 14) del regolamento (Ue) 702/2014 e per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dell'articolo 3 (punto 5) del regolamento (Ue) 1388/2014.
<i>Produzione agricola primaria</i>	In caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica 500 mila euro per impresa e per progetto di investimento. In caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.
<i>Zone rurali</i>	Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime: 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

e zone rurali e del regolamento (Ue) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Agevolazioni e soglie di notifica

In caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate

alla produzione agricola primaria, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica (500 mila euro per impresa e per progetto di investimento). In caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di

notifica di 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica (articolo 2 del regolamento (Ue) 1388/2014) delle spese ammissibili inferiori o uguali

a 2 milioni di euro e aiuti di importo inferiore o uguale a un milione di euro per beneficiario e per anno.

Intensità aiuto

Per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (Ue) n. 508/2014 è pari 50% della spesa totale ammissibile dell'intervento. Le agevolazioni sono concesse per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, per gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca, per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, per le misure di commercializzazione e per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Zone rurali

Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali le agevolazioni sono concesse, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (Ue) 702/2014. Per tali settori le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime: 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.